

Dipartimento di Prevenzione
U.O. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Direttore F. F. Dott. Francesco Di Gialleonardo
Pec: sian@pec.aslteramo.it
Tel. 0861 420567



ASL TERAMO PROTOCOLLO UNICO

Posta in Partenza



Prot. n.0105014/21 del 02/08/2021

Teramo, 02/08/2021

Ai Responsabili SUAP dei Comuni della Provincia di Teramo
e p.c. ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Teramo

Oggetto: Obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 6 Reg. (CE) n. 852/2004 da parte dell'Operatore del Settore Alimentare (OSA)

In riferimento all'oggetto lo scrivente Servizio, alla luce di quanto asserito dal Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PRIC) 2020-2022 comunica quanto segue:

- **la procedura di registrazione avviene a seguito di notifica (NIAS) effettuata dall'OSA attraverso** la compilazione per via telematica delle voci specifiche nel modello "notifica ai fini della registrazione mediante la piattaforma Nazionale **"Impresainungiorno"** al SUAP del Comune in cui ha sede l'attività, per le attività a sede fissa; al SUAP del Comune ove ha la residenza il titolare della ditta individuale o ha sede legale la società per le altre attività con sede non fissa (distributori automatici, ambulanti ecc) o al SUAP ove ha sede abituale il rimessaggio dei mezzi delle Imprese di trasporto conto terzi.
- **Il SUAP provvede all'inoltro telematico della NIAS** (modello adottato con accordo sancito in sede di Conferenza unificata in data 6 Luglio 2017) al Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN)
- Alla NIAS, corredata di scheda anagrafica, deve essere allegata **obbligatoriamente ricevuta di versamento** di € 15,49 effettuato su c/c 2585795 oppure tramite IBAN: IT49 J 07601 15300 000002585795 con causale relativa all'attività che si notifica.
- La NIAS deve essere prodotta per inizio attività, modifica della tipologia di attività, subingresso, cessazione o sospensione dell'attività.

A tal proposito si comunica che il versamento non è dovuto nei casi di cessazione/sospensione dell'attività.

Sono soggetti a notifica e/o comunicazione al Dipartimento di Prevenzione – SIAN tutti gli stabilimenti del settore alimentare che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita ad eccezione degli stabilimenti soggetti a riconoscimento ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE n. 852/2004:

- *Aziende agricole di produzione primaria* di prodotti di origine vegetale- raccolta di funghi, tartufi e vegetali spontanei *se prevedono il conferimento* del prodotto a stabilimenti di vendita all'ingrosso o trasformazione.

La vendita diretta di prodotti da parte di imprenditori agricoli (D.Lgs 228/2001) presso la propria azienda, in un locale appositamente adibito a tale scopo o in forma ambulante presso mercati o Farmer Market, è soggetta alla comunicazione al SUAP con la modulistica presente nella Deliberazione G. R. n. 490 del 10 agosto 2020.

- *Produzione post primaria*. Produzione, trasformazione, confezionamento, distribuzione di vegetali, prodotti da forno e di pasticceria

- *Street food*

- *Home food- Home restaurant*

- *Ristorazione pubblica*

- *Ristorazione collettiva*

- *Attività a carattere temporaneo*. A tal proposito il PRIC recita: "le attività a carattere temporaneo di somministrazione alimenti e bevande sono disciplinate dalla L.R n. 22 del 12.07.2016 e sono soggette

Comune di Pineto Prot. n. 0007037 del 04-04-2022 arrivo

a notifica ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE 852/2004. **La notifica deve essere presentata 5 giorni lavorativi** precedenti il primo giorno di svolgimento della manifestazione” Inoltre l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle sagre e nelle feste popolari **non può avere una durata superiore a “ sei giorni effettivi”** come stabilito dalla L.R 22 del 12.07.2016, art. 4, comma 3.

- *Distributori automatici*

- *Commercio*. Per quanto riguarda la voce Commercio all'ingrosso è specificato che deve essere notificata anche l'attività di intermediari-senza deposito (broker)

- *Trasporto: Notifica del mezzo solo se lo stesso non coincide con la Ditta di trasporto*. Infatti le imprese di trasporto conto terzi che veicolano alimenti tramite automezzi devono effettuare la notifica ove ha sede abituale il rimessaggio dei mezzi. Non dovranno più essere registrati i singoli automezzi adibiti al trasporto alimenti (anche se in regime di temperatura). La notifica dovrà essere effettuata solo dalla ditta di trasporto conto terzi che dovrà mantenere aggiornato nel manuale di autocontrollo l'elenco delle tipologie di automezzi in uso, comprensivo delle caratteristiche tecniche e della targa degli stessi.

Non sono tenute a notificare l'attività di trasporto le imprese che effettuano tale attività esclusivamente finalizzata al trasporto di prodotti alimentari nel contesto di un'altra attività del settore alimenti già registrata (compresi i produttori primari) e/o riconosciuta in quanto la fase di trasporto è da considerarsi parte integrante dell'attività dell'impresa.

- *Materiali a contatto con alimenti (MOCA)*: Gli operatori del settore MOCA devono effettuare comunicazione attraverso la piattaforma nazionale impresainungiorno al SUAP del Comune sede della sede operativa. In attesa di ulteriori chiarimenti ministeriali si specifica che gli operatori non devono pagare i diritti sanitari per la comunicazione.

- *Farmacie*: Sufficiente trasmissione interna alla ASL dal Servizio Farmaceutico

- *Tabaccherie* e altre attività che effettuano la vendita di alimenti non deperibili tipo annessi a distributori carburanti, cinema, teatri, edicole ecc) faranno NIAS barrando le caselle: commercio al dettaglio di alimenti e bevande in esercizio di vicinato

- *Attività di ristorazione per Forze Armate, Polizia, Polizia Penitenziaria, VVF e analoghi*: L'attività di produzione e somministrazione di pasti per esclusivo uso del personale delle Amministrazioni appartenenti alle suddette categorie non è soggetta a notifica ai fini della registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/04.

Obbligo di notifica per produzione e somministrazione pasti destinati a detenuti o ad altre categorie di utenza, ancorché svolta all'interno delle strutture di tali Amministrazioni.

- *Attività di alloggio e prima colazione (Bed and breakfast)* Somministrazione di prima colazione con cibi e bevande confezionate, in bed and breakfast (la NIAS dovrà essere redatta secondo modulistica approvata con DGR n. 1060/2018)

- *Bed and breakfast imprenditoriale* ai sensi della Deliberazione 10.08.2020, n. 487 L.R n. 1 del 14.01.2020, art. 1, comma 11- Approvazione “Disciplinare per l'esercizio del B&B imprenditoriale e modulistica SCIA”

Si coglie l'occasione di richiedere sempre, nello spirito di una fattiva collaborazione tra Enti, l'invio di NIAS complete di quanto richiesto dalla normativa vigente e corredate di versamento.

Si comunica inoltre che sono in itinere aggiornamenti relativi al tariffario i quali verranno comunicati con ulteriore nota.

Si rende noto che nella home page della ASL di Teramo - sezione modulistica utenti- sotto la voce SIAN mod. sono pubblicate le richieste di tutte le prestazioni erogate dallo scrivente Servizio con l'importo di diritti sanitari.

A disposizione per qualsiasi chiarimento si porgono distinti saluti

Il Direttore F.F

Dott. Francesco Di Gialleonardo

